Dubbi sulla possibilità di derogare alle convenzioni Consip...

Data: 06/11/2019
Area Tematica: Forniture
Argomenti: ♦Acquisti/forniture/contratti: CONSIP
Keywords:
#pbb #rotazione #caratteristica #consip #convenzione #pagina #prezzo #mercato #affidamento #quaderno #numero

Domanda

Sono un neo ds e nella mia scuola sono scaduti i contratti del servizio fotocopiatori stipulati con una ditta locale. Su Consip esistono delle convenzioni che però, facendo riferimento ad una delle caratteristiche essenziali, stabilite dal MEF, risultano in parte inadeguate (numero di pagine incluse molto basso rispetto al ns fabbisogno); inoltre il costo del servizio su Consip risulta più caro di quasi 400 euro nonostante il numero di pagine su Consip sia più basso di quello necessario.
E' possibile operare extra-Consip alla luce di quanto sopra?
Ho anche un forte dubbio sulla possibilità di affidarlo al vecchio contraente in quanto verrebbe meno il principio di rotazione (la conoscenza delle macchine da parte dei collaboratori o l'affidabilità della ditta che in questi tre anni è stata diligente nella fornitura del servizio in generale potrebbe essere una motivazione sufficiente?). E' possibile procedere ad un affidamento diretto aperto a tutti, e quindi anche al vecchio contraente, in cui stabilite le caratteristiche tecniche, che ho chiare, faccio riferimento al minor prezzo, (così da non creare una commissione, snellendo il lavoro della PA, ma facendo solo una comparazione dei preventivi che mi vengono presentati)?

Grazie

Risposta

Si procede a rispondere ai tre quesiti.

Sulla possibilità di derogare alle convenzioni Consip.

E' possibile derogare l'obbligo generalizzato di ricorso alle convenzioni Consip di cui all'art. 1, comma 449 L. 296/2006) in caso di assenza o inidoneità della convenzione individuati nelle Istruzioni Generali MIUR.

L'ipotesi di deroga all'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip è prevista dall'art. 1, comma 510 L. 208/2015 il quale dispone che "le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali".

Le "caratteristiche essenziali" di cui parla la norma sono state elencate dal Decreto MEF 28/11/2017.

Detto decreto prevede all'allegato 1 che le fotocopiatrici multifunzione (fascia media e alta), aventi come caratteristica principale la fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione, possono avere le seguenti caratteristiche essenziali: 1) Velocità 2) Durata Contrattuale 3) Numero di pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi Connessi.

Alla luce di quanto sopra riportato si conclude che:
- non sono previste soglie al di sotto delle quali non opera il vincolo di ricorso alle convenzioni Consip;
- è prevista solo una deroga legata alle caratteristiche essenziali del servizio;
- se l'Istituto scolastico individua caratteristiche essenziali del servizio tra quelle indicate nel sopra citato allegato 1 del decreto MEF 28/11/2017 potrà procedere all'acquisto autonomo, previa autorizzazione motivata del DS da trasmettere alla Corte dei Conti locale.

Nel caso di specie pare mancare uno dei requisiti essenziali (numero di pagine) e pertanto si ritiene possibile operare extra-Consip, con determina motivata da comunicare in Corte dei Conti.

Sul principio di rotazione

La giurisprudenza più recente ha avuto modo di ribadire come il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia debba essere rispettato tanto nella fase di invito alla presentazione dell'offerta tanto in quella di vera e propria aggiudicazione.

Infatti, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, con la conseguenza che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. (Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 435 - Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524)

Ne consegue che la stazione appaltante deve motivare la scelta di invitare l'operatore uscente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione (Linee Guida ANAC n. 4 e quaderno MIUR n. 1).

In conclusione è possibile procedere ad invitare nuovamente il medesimo operatore con adeguata motivazione ma è necessario tenere presente che altri operatori economici potrebbero sollevare contestazioni sul punto.

Criterio del minor prezzo

Se la prima parte della domanda, laddove si legge "è possibile procedere ad un affidamento diretto aperto a tutti" è da intendersi come procedura aperta (e non affidamento diretto per il quale varrebbe quanto sopra esposto) si evidenzia che l'utilizzo di procedura aperta elimina la necessità dell'applicazione della rotazione sulla base del disposto del par. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 vigenti: "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" (così anche quaderno MIUR n. 1).
Per quanto riguarda, invece, il criterio di aggiudicazione nulla vieta di utilizzare il criterio del minor prezzo tenendo tuttavia presente che il bando di gara andrà dettagliato precisamente quanto alle caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.